

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Via Alto Adige 170
Tel. 0461- 968.900 - Fax 0461- 968.989
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Febbraio 2009

Anno VI
N. 2

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Febbraio 2009

16 febbraio
Lunedì

- Versamento **Iva** mese di gennaio, nonché del IV trimestre per i contribuenti "speciali"
- Versamento **ritenute** fiscali
- Versamento **contributi** previdenziali dipendenti e collaboratori
- Invio telematico **dichiarazioni d'intento** esportatori abituali ricevute nel mese precedente
- Versamento della IV rata fissa dei **contributi fissi INPS** per artigiani e commercianti
- Versamento del **premio INAIL** relativo al saldo per l'anno precedente e all'acconto per l'anno in corso

20 febbraio
Venerdì

- **Elenchi Intra** mese di gennaio
La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di invio telematico
- **Versamenti Enasarco** relativi al IV trimestre, da parte della casa mandante

2 marzo
Lunedì

- Consegna **CUD** e **certificazione** dei compensi corrisposti e delle ritenute effettuate nell'anno precedente, mediante invio postale o consegna diretta
- Consegna **certificazioni delle ritenute d'acconto** sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni relative all'anno precedente
- Consegna ai soci della certificazione degli **utili corrisposti** nell'anno precedente da **Spa, Srl, Sapa**.
- Presentazione telematica della **Comunicazione annuale dati Iva**
- Invio telematico **opzione Irap** delle società di persone e ditte individuali per la determinazione della base imponibile con le modalità previste per i soggetti Ires.

Sommario

Pag. 1	Scadenze del mese
Pag. 2	Rivalutazione immobili
Pag. 3	<i>Continua</i> Rivalutazione immobili
Pag. 3	Gestione separata Inps
Pag. 4	Termini di presentazione incentivi
Pag. 4	Decreto incentivi

FISCO PRATICO

magazine

Febbraio 2009

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Rivalutazione beni immobili

Immobili rivalutabili

(Art. 15, commi da 16 a 23, DL n. 185/2008)

Come noto un recente provvedimento offre la possibilità di effettuare la rivalutazione solo per gli **immobili ammortizzabili e non ammortizzabili**, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili-merce;

Aliquote dell'imposta sostitutiva

Nel caso in cui l'impresa voglia conseguire il riconoscimento fiscale del valore rivalutato si applicano le seguenti aliquote:

- **3 %** per la categoria degli **immobili ammortizzabili**;
- **1,5 %** per gli **immobili non ammortizzabili**;
- **10 %** l'eventuale affrancamento della **riserva da rivalutazione**;

Condizioni di rivalutazione

È necessario:

- a) effettuare la rivalutazione per **categorie omogenee** (immobili ammortizzabili e immobili non ammortizzabili);
- b) che i beni immobili siano **iscritti nel bilancio al 31.12.2007 e nel bilancio al 31.12.2008**;
- c) il valore attribuito ai singoli beni rivalutati al netto degli ammortamenti non sia **in nessun caso superiore al valore realizzabile** nel mercato o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica dell'impresa. Il limite economico costituisce un valore massimo; pertanto il titolare o gli amministratori dell'impresa possono decidere di determinare la rivalutazione ad un livello intermedio tra il valore di bilancio e il valore economico.

Rivalutazione solo ai fini civilistici

La norma consente di **effettuare la rivalutazione soltanto ai fini civilistici**: è concessa la facoltà per le imprese di effettuare la rivalutazione ai fini civilistici, in deroga ai criteri di cui all'art. 2426, cc. La rivalutazione degli immobili solo civilisticamente consente di ottenere benefici sulla situazione

patrimoniale dell'impresa e non comporta alcun costo poiché in tal caso non è richiesto il versamento dell'imposta sostitutiva.

Differimento degli effetti fiscali della rivalutazione

Il riconoscimento fiscale degli effetti della rivalutazione è differito:

- al **5° esercizio successivo** a quello di rivalutazione, ossia nel 2013 per quanto concerne l'ammortamento e il plafond delle spese di manutenzione e riparazione;
- all'inizio del **6° esercizio successivo** a quello di rivalutazione, ossia dall'1.1.2014 per quanto riguarda il costo fiscale utile per il calcolo della plusvalenza - minusvalenza.

Contabilizzazione della rivalutazione

È possibile scegliere una delle seguenti modalità:

- a) rivalutazione del costo storico;
- b) rivalutazione sia del costo storico sia del fondo ammortamento;
- c) riduzione totale o parziale del fondo ammortamento.

È possibile utilizzare una **combinazione di tali metodi purché** sia applicata con uniformità per ciascuna categoria.

Primo metodo Incremento del costo storico

Si incrementare il costo storico dell'immobile in misura pari all'importo da rivalutare; il fondo ammortamento non viene variato.

L'effetto è quello di allungare il periodo di ammortamento. In tal caso:

- **Per il 2008**, l'ammortamento è calcolato sul valore ante rivalutazione;
- **dal 2009 al 2012**, ai fini civilistici, l'ammortamento è calcolato sul costo rivalutato; ai fini fiscali l'ammortamento deducibile è calcolato sul valore non rivalutato;
- **dal 2013** l'ammortamento avrà rilevanza anche fiscale.

FISCO PRATICO

magazine

Febbraio 2009

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

continua - Rivalutazione beni immobili

Secondo metodo Incremento del costo storico e del fondo ammortamento

Si incrementa sia il costo storico dell'immobile, sia proporzionalmente il fondo ammortamento.

Terzo metodo Decremento del fondo ammortamento

Rimane invariato il valore iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale; non si hanno vantaggi fiscali relativi all'ammortamento o alle spese di manutenzione e riparazione in quanto non viene modificato il costo storico dell'immobile.

Gestione separata Inps

Aliquote contributive per il 2009

(Circolare INPS 28.1.2009, n. 13)

L'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS è così fissata:

- **Soggetti privi di altra tutela previdenziale** obbligatoria passa dal 24 % al **25,72 %**
- **altri soggetti**: l'aliquota rimane fissata nella misura del 17% (come nel 2008).

Le aliquote si applicano fino al reddito massimale annuo fissato per il 2009 in euro 91.507.

Nel regime indicato rientrano anche gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Termini di versamento

a) Collaboratori a progetto

Contributi dovuti sui compensi corrisposti ai **collaboratori a progetto/coordinati e continuativi, ai venditori porta a porta e ai lavoratori autonomi occasionali** vanno versati, da parte del committente: entro il **giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso** tramite il mod. F24. La ripartizione dell'onere contributivo è il seguente:

- **due terzi** a carico del **committente**;
- **un terzo** a carico del **collaboratore/venditore porta a porta/lavoratore autonomo**.

b) Lavoratori autonomi senza altra cassa
Lavoratori autonomi sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza: l'onere contributivo è interamente a loro carico (con la possibilità di esercitare la rivalsa, nella misura del 4% del compenso, nei confronti del committente).

Il versamento deve essere eseguito con la modalità dell'acconto e del saldo, **entro il termine previsto per le imposte sui redditi** tramite il mod. F24. La **nuova aliquota** sarà applicata in sede di **determinazione dell'acconto previdenziale 2009** da versare entro il 16 giugno ovvero 16 luglio 2009.

c) Associati in partecipazione

Contributi dovuti sui compensi corrisposti agli **associati in partecipazione**: vanno versati, da parte del committente entro il **giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso** tramite il mod. F24.

L'onere contributivo è ripartito nelle seguenti misure:

- **55%** a carico dell'**associante**;
- **45%** a carico dell'**associato**.

FISCO PRATICO

magazine

Febbraio 2009

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Termini di presentazione delle dichiarazioni

Dichiarazione redditi, iva e irap

- **Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati:** 30 settembre di ogni anno;
- **Soggetti IRES:** ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (entro il 30 settembre per le società con esercizio coincidente con l'anno solare)

Dichiarazioni unificate e separate

Tutte le dichiarazioni (sia quelle in forma unificata sia quelle separate) hanno il medesimo termine di presentazione:

- la **dichiarazione IVA** in forma autonoma va presentata **entro il 30 settembre**.
- La **dichiarazione IRAP** si presenta ora sempre in forma autonoma **entro il 30 settembre** (o entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per le società di capitali).

Mod 730

- Termini di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del mod. 730 da parte dei CAF, dei professionisti, nonché dei sostituti d'imposta: **30 giugno**. Per il solo 2009 il termine di trasmissione telematica del mod. 730 all'Agenzia delle Entrate è differito al 15 luglio).
- Operazioni di conguaglio da parte del sostituto derivanti dal risultato contabile del mod. 730 trasmesso dal CAF/professionista è effettuato con riferimento alla **retribuzione di competenza del mese di luglio**.

Mod 770

Dichiarazione dei sostituti d'imposta

- Termine per la presentazione del **mod. 770 semplificato: 31 luglio**
- Termine per la presentazione del **mod. 770 ordinario: 31 luglio**

Decreto incentivi (D.L. 10.2.2009 n. 5)

Contributo rottamazione dei veicoli.

Sono previsti contributi per la sostituzione (attraverso la demolizione) di veicoli di categoria euro 0, euro 1 ed euro 2 immatricolati fino al **31 dicembre 1999**, con veicoli nuovi di categoria euro 4 o euro 5 (euro 3 per i motocicli) acquistati con contratto stipulato **dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009**, purché immatricolati entro il 31 marzo 2010.

L'ammontare del contributo varia in relazione al tipo di veicolo interessato.

Mobili, elettrodomestici, TV, pc

È riconosciuta una **detrazione Irpef del 20 %** delle spese documentate sostenute **dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009** e fino a un importo massimo di spesa pari a Euro 10.000, da **ripartire**

in 5 quote annuali, per l'acquisto di mobil ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe di efficienza energetica A+), apparecchi televisivi e computer.

L'**ammontare massimo** di risparmio connesso alla detrazione in esame è pari a Euro 400 annui per 5 anni.

La detrazione è subordinata all'effettuazione di **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per i quali si fruisce della detrazione del 36%, **iniziati dall'1 luglio 2008**, come risultanti dalla comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara.

E' necessario **effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario**.